

(N. 933)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1950

Approvazione della convenzione stipulata il 27 settembre 1949 fra il Ministero della pubblica istruzione e il prof. Evan Gorga, con la quale questi cede allo Stato le sue collezioni archeologiche, artistiche, musicali, etnografiche e librerie.

ONOREVOLI SENATORI. — Le collezioni del prof. Evan Gorga, ben note agli studiosi, già assoggettate con regolari notificazioni alle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, per la loro importanza storica ed artistica, furono poste sotto sequestro amministrativo nell'interesse dello Stato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 9 luglio 1929, allo scopo di salvarle da un deprecato disperdimento in dipendenza di vertenze litigiose che erano in corso e di conseguenti pericoli di vendite giudiziarie.

Da allora il Ministero della pubblica istruzione prese in custodia le raccolte, le quali, per le cure che se ne ebbero, scamparono dalla distruzione dei bombardamenti bellici nonchè dai saccheggi e dalle rapine. Ma il voto, caldeggiato dagli ambienti culturali, era che lo Stato si assicurasse la proprietà delle cospicue colle-

zioni. E a tal fine furono intraprese dal detto Ministero opportune pratiche, al cui felice risultato contribuirono le favorevoli disposizioni del prof. Gorga, ispirate non a moventi di speculazione, bensì soprattutto a ragioni ideali e patriottiche.

Le trattative si conclusero con la convenzione stipulata il 27 settembre 1949, in base alla quale passano in proprietà dello Stato, nella loro totalità, le dette collezioni, ricche di decine di migliaia di oggetti da museo, in gran numero rari e pregevoli, e che, nel loro compendio, rappresentano un acquisto di ingente valore nell'interesse degli studi e della cultura.

Col presente disegno di legge si approva la convenzione e si autorizzano le spese che lo Stato assume per i relativi impegni in corrispettivo della conclusa cessione delle raccolte.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata in Roma il giorno 27 settembre 1949 fra il Ministero della pubblica istruzione e il prof. Evan Gorga per la cessione allo Stato delle collezioni di sua proprietà.

## Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 4.000.000 da stanziare nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per provvedere all'assolvimento degli obblighi che lo Stato ha assunto verso i creditori del prof. Evan Gorga ai termini dell'allegata convenzione.

## Art. 3.

È concesso al prof. Evan Gorga a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dalla data della convenzione di cui agli articoli precedenti, per tutta la durata della di lui vita, un assegno vitalizio mensile posticipato ragguagliato al trattamento economico di un funzionario di grado III

dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello Stato senza alcuna persona a carico, al netto da ogni ritenuta e imposta.

## Art. 4.

Sono istituite numero 10 borse di studio di lire 300.000 cadauna, intestate al nome di Evan Gorga, a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, da assegnarsi per concorso a giovanetti bisognosi, per l'apprendimento dell'arte del canto, ai sensi dell'articolo 4 dell'allegata convenzione.

## Art. 5.

Le spese previste nei precedenti articoli 2, 3 e 4 faranno carico ad appositi capitoli da istituire nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio 1949-50 e ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alle spese di cui ai predetti articoli relative all'esercizio 1949-50 si farà fronte mediante riduzione, per un equivalente importo complessivo, dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Repertorio n. 317.

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno ventisette del mese di settembre in Roma in una sala del Ministero della pubblica istruzione, avanti di me dott. Athos Melendez, nella mia qualità di Ufficiale rogante delegato a ricevere ed a stendere i contratti nell'interesse del Ministero suddetto, come da decreto ministeriale in data 20 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1948, registro n. 39, foglio n. 253 e alla presenza dei signori dottor Ettore Caraccio fu Giacobbe nato in Sava, domiciliato in Roma, viale Castro Pretorio n. 25, e avv. Gian Battista Mazziotti fu Vincenzo, nato in Saracena, domiciliato in Roma in via Palermo n. 67, testimoni idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti sono comparsi: 1° l'onorevole prof. Guido Gonnella di Luigi, nato a Verona, domiciliato in Roma, via Panaro n. 14, nella sua qualità di Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, in rappresentanza del Ministero stesso; 2° il prof. Evan Gorga (allo stato civile Evangelista Gennaro Gorga) fu Pietro e fu Matilde De Santis, nato in Brocco addì 6 febbraio 1865, domiciliato e residente in Roma, via Cola di Rienzo, n. 152.

### Premesso:

Che il prof. Evan Gorga fu Pietro — che ebbe trionfali successi quale cantante nel Teatro lirico italiano e conquistò nel campo dell'arte un'altissima rinomanza, di cui perdura tuttora la memoria — prodigò fervida attività e larghi mezzi, negli anni migliori della sua vita, per la ricerca e la raccolta di strumenti musicali di svariatissime epoche ed origini, nonchè di altri caratteristici oggetti da museo, cimeli e rarità riuscendo a costituire cospicue collezioni d'interesse storico, archeologico, artistico ed etnografico, la cui importanza fu concordemente riconosciuta da intenditori e da studiosi. Il movente di tale intrapresa si ricollegava ad una vasta e generosa aspirazione, della quale il Gorga fece l'unico ardente sogno della sua vita. Convinto che la scarsezza dei cantanti sommi dipenda non tanto dalla rarità di soggetti forniti di disposizioni naturali quanto dal fatto che quei soggetti il più delle volte rimangono ignorati, oppure, quando casualmente si rivelino, non hanno i mezzi per coltivare il dono che ebbero da natura, il Gorga aveva concepito il proposito da dare vita ad un grande Collegio lirico, nel quale potessero essere accolti gratuitamente, e preparati con ogni larghezza e razionalità di mezzi, sin dalla fanciullezza, elementi riconosciuti in possesso di requisiti per essere avviati all'arte del canto, sviluppando col magistero della scuola e con la metodica applicazione allo studio le virtù innate, e portando gli allievi ben promettenti alla mèta di sicure affermazioni e anche alla celebrità e alla gloria. A tale istituzione avrebbe dovuto essere affiancata un'altra, il Teatro Massimo del popolo, nel quale avrebbero potuto prodursi anche gli artisti provenienti dal Collegio e che sarebbe stato mezzo di attrazione per elevare al fascino del bello lo spirito delle masse. In tali istituti il loro ideatore ravvisava, in base anche alle dirette constatazioni fatte nella sua brillante carriera, i mezzi appropriati ed efficaci per ricondurre l'arte lirica italiana a nuovi splendori e per diffonderla degnamente nel mondo, assicurando alla Patria una fonte perenne di gloriosa ricchezza artistica ed economica unita alla

propaganda dell'italianità, in una delle forme più spontanee e simpatiche. Per fondare ed alimentare i detti istituti il Gorga si riprometteva di ricavare i necessari mezzi finanziari vendendo le sue collezioni a qualche mecenate, che s'impegnasse però a non farle uscire dal territorio nazionale. Senonchè, mentre mancò una favorevole occasione per realizzare un piano di tal genere, sopravvennero tempi difficili e vicende agitate, e vi fu un momento in cui si manifestò il pericolo che le collezioni andassero disperse, in dipendenza di vertenze litigiose e minacce di vendite giudiziarie.

Fu allora che intervenne l'Amministrazione dello Stato. Le collezioni con regolari notificazioni fatte a tenore dell'articolo 53 lettera a) del Regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, furono assoggettate alle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'importante loro interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico, e con decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 9 luglio 1929 furono posti sotto sequestro amministrativo nell'interesse dello Stato tutti i materiali ad esse collezioni pertinenti, allo scopo di assicurarne l'integrità ed impedire sottrazioni. L'Amministrazione dello Stato prese in custodia le raccolte che si trovavano in possesso del Gorga e a proprie cure e spese provvide poi a trasportarle fuori Roma in rifugi sicuri salvandole dai pericoli dei bombardamenti bellici, nonchè da quelli dei vandalici saccheggi e delle rapine.

Quando successivamente furono ritirate dai ricoveri di campagna, fu provveduto, a mezzo di esperti specialisti e a spese del Ministero della pubblica istruzione, alla ricognizione generale, al riassetto e alla inventariazione del materiale, e i vari nuclei furono sistemati opportunamente in depositi provvisori presso Istituti dello Stato in Roma. Le collezioni scamparono così alla dispersione e alla distruzione. Ma i piani, che si fondavano esclusivamente sulla valorizzazione di esse, per la fondazione e per il mantenimento del Collegio lirico ideato dal Gorga, si dimostrarono sempre meno attuabili a causa delle critiche condizioni generali susseguite allo sconvolgimento della guerra. Vedendo sempre più allontanarsi, pertanto, la possibilità di realizzare con i soli suoi mezzi i nobili propositi concepiti, il Gorga ravvisò la necessità e la convenienza di appoggiarsi allo Stato. Egli fu spinto a tale orientamento dalla consapevolezza che lo Stato, in definitiva, non avrebbe mancato di fare valere, sulle di lui collezioni, tutte le potestà ad esso conferite dalla legislazione vigente sulle Antichità e Belle arti, non esclusa la espropriazione. Fu anche spinto dalla certezza che, se affidate ad istituti dello Stato, le sue raccolte avrebbero potuto sfuggire al deprecato disperdimento e avrebbero potuto avere assetto ed ordinamento tali da garantirne la migliore conservazione e la massima valorizzazione, in conformità dei suoi desideri. Fu indotto anche dal convincimento che il problema, da lui caldeggiato, di raccogliere ed educare fanciulli dotati di spiccate attitudini al canto, di coltivarne le naturali disposizioni e di formarne artisti di valore, potesse essere risolto con adeguate provvidenze dello Stato. Per tutte queste considerazioni, il Gorga manifestò l'intendimento di giungere ad una intesa con lo Stato per la definitiva disposizione e destinazione delle collezioni stesse. Ed entrò in trattative col Ministero della pubblica istruzione. Come si era dimostrato insensibile a lusinghe di lucro allorchè gli furono fatte, ed egli respinse, proposte di vendita delle sue collezioni all'estero, essendo suo vivo desiderio che esse non andassero perdute per il patrimonio nazionale, così, nello svolgimento delle nuove trattative, il Gorga si ispirò non a moventi di speculazione, bensì soprattutto a ragioni ideali e patriottiche. Il Ministero della pubblica istruzione non esitò a fare conoscere il suo preciso proposito di rilevare in blocco le collezioni e, dimostrandosi ben

disposto a venire incontro alle nobili aspirazioni del Gorga, dichiarò di assumersi, in corrispettivo delle collezioni stesse, vari impegni, rivolti: *a)* ad istituire nel nome del Gorga posti di studio per l'educazione di giovinetti riconosciuti in possesso di singolari disposizioni naturali all'arte del canto; *b)* a liberare il Gorga dalle passività incidenti sulle collezioni in dipendenza di azioni giudiziarie e di altri debiti vari; *c)* a corrispondere al Gorga un vitalizio; *d)* a rinunciare ad ogni credito dell'Amministrazione dello Stato verso il Gorga per tutte le spese di deposito, custodia e conservazione delle raccolte nel periodo di quasi 19 anni; *e)* ad assicurare la conservazione dei più notevoli nuclei delle raccolte in Musei Nazionali esistenti, ordinandole appropriatamente nell'interesse degli studi e della cultura.

Tali intese preliminari, previa adesione del Ministero del tesoro, le parti intendono ora tradurre in contratto formale, convenendo quanto appresso col presente atto in forma pubblica amministrativa.

Art. 1. — La narrativa in premessa è a considerarsi quale parte integrante della presente convenzione.

Art. 2. — Il prof. Evan Gorga, riconoscendo che lo Stato, per l'importante interesse delle varie riferite collezioni di carattere storico, archeologico, artistico, etnografico e bibliografico, ha il dovere e i mezzi per assicurarle al patrimonio nazionale, cede all'Amministrazione dello Stato stesso, e per essa al Ministero della pubblica istruzione, i suoi diritti di proprietà sul complesso di tali collezioni, costituite dagli oggetti specificamente descritti negli elenchi alligati al presente contratto sotto le lettere *A, B, C, D, E* e dagli altri oggetti in massa, quali e quanti siano fuori inventario e che saranno inventariati a cura dell'Amministrazione stessa, esistenti nei depositi in cui furono raccolti in dipendenza del sequestro amministrativo disposto con decreto ministeriale del 9 luglio 1929 o in possesso di creditori del Gorga a titolo di garanzia.

Art. 3. — In corrispettivo dei diritti di proprietà che il Gorga cede come all'articolo 2, l'acquirente Amministrazione dello Stato, e per essa il Ministero della pubblica istruzione, assume gli oneri e gli impegni specificati negli articoli seguenti.

Art. 4. — Per venire incontro agli scopi propostisi dal Gorga nel costituire le sue collezioni, come è accennato nelle premesse di questo atto, saranno istituiti e mantenuti a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, intendendosi virtualmente di fondazione del Gorga al cui nome saranno intitolati, dieci posti di studio il cui importo unitario viene determinato in lire 300.000 (trecentomila). Con modalità che il detto Ministero si riserva di determinare mediante apposito regolamento, tali posti di studio saranno conferiti per concorso a favore di giovanetti che siano riconosciuti in possesso di spiccate disposizioni naturali all'arte del canto e che comprovino di essere in condizioni bisognose. Se il Ministero della pubblica istruzione ritenesse di istituire un Conservatorio-convitto nell'edificio della Farnesina in Roma, e l'istituzione stessa avesse l'approvazione degli altri organi competenti a decidere in merito, i dieci posti di studio di cui nei commi precedenti saranno amministrati presso quell'Istituto, indipendentemente dagli altri posti che vi saranno mantenuti a spese dello Stato per la formazione di giovani artisti della musica e del canto. Qualora l'accennato Conservatorio-convitto non venisse istituito, il Ministero della pubblica istruzione assegnerebbe i suddetti dieci posti di studio presso altri Conservatori di musica governativi.

Art. 5. — Il Ministero della pubblica istruzione provvederà affinché il materiale più interessante delle collezioni sia ordinato ed esposto presso istituti governativi esistenti, o altrimenti, secondo la sua natura e le sue caratteristiche e in conformità delle norme ed esigenze museografiche. La provenienza dalle collezioni Gorga delle più importanti sezioni o nuclei, quali verranno ad essere ordinati, sarà indicata con appositi cartigli, così che sia ricordato al pubblico e sia tramandato onorevolmente anche in avvenire il nome di colui che appassionatamente si prodigò per la ricerca e per l'acquisto di tanti pregevoli oggetti e che, fermo nel divisamento di assicurare le raccolte alla Patria, non accolse offerte, anche pecuniariamente allettanti, di venderle a stranieri. Per l'ordinamento dei più cospicui nuclei delle collezioni l'Amministrazione dello Stato si avvarrà del consiglio e dell'apprezzata competenza del professore Evan Gorga, il quale si dichiara pronto a dare la propria collaborazione quando sia richiesta e sente di potere dimostrare così ancora il suo attaccamento alle idealità che ispirarono i suoi propositi e le sue fatiche.

Art. 6. — Sarà corrisposto al prof. Evan Gorga, a decorrere dalla data della presente convenzione e per tutta la durata della di lui vita, sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, un assegno vitalizio — pagabile a rate mensili posticipate — corrispondente al trattamento economico previsto per un funzionario del grado III (terzo) dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello Stato, senza alcuna persona di famiglia a carico e residente in Roma.

Art. 7. — Il Ministero della pubblica istruzione si impegna a pagare per conto del prof. Evan Gorga i creditori di costui elencati nell'allegato *F* di questa convenzione, nei limiti della somma complessiva di lire tremilionicinquecentonovantaquattromilacinquecentosessantotto (lire 3.594.568), ammontare della sorte capitale delle singole partite di debito e degli interessi relativi accertati sino alla data del 21 aprile 1949, salvo ad aggiungere l'importo, da computarsi per ciascuna partita, degli interessi legali dal 22 aprile 1949 alla data di emissione del mandato di pagamento.

Art. 8. — L'Amministrazione dello Stato abbuona a favore del prof. Evan Gorga, rinunciando a qualsiasi rivalsa del suo credito, l'importo delle spese che sin dall'anno 1929 furono sostenute dal Ministero della pubblica istruzione per la raccolta e custodia delle collezioni nei depositi per la conservazione dei materiali, per i trasporti nei ricoveri di campagna allo scopo di sottrarli ai pericoli delle offese belliche, per la ricognizione dei materiali stessi, riordinamento e inventariazione dopo la fine della guerra, per la sistemazione nei nuovi locali in cui sono stati collocati e tuttora si trovano.

Art. 9. — Il presente atto, essendo la convenzione stipulata nell'interesse dello Stato, viene steso in carta libera e sarà gratuitamente registrato.

Art. 10. — La presente convenzione è immediatamente impegnativa e obbligatoria per il prof. Evan Gorga dal momento della firma del rogito di stipulazione e sarà obbligatoria per l'Amministrazione dello Stato dopo che sarà approvata nelle forme di legge.

Richiesto nella mia qualità di Ufficiale rogante, ho ricevuto e steso di mia mano il presente atto, e, alla continua presenza dei costituiti testimoni, ne ho data chiaramente lettura ai signori comparenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo firmano nei modi di legge insieme con i testimoni e con me Ufficiale rogante per ultimo.

Al presente atto vengono uniti sei allegati, contraddistinti come segue: 1° allegato *A*, fascicolo stampato di pagine settantadue (72) con copertina « Raccolte di strumenti musicali, oggetti d'arte e libri attinenti alla musica e al teatro »;

2° allegato *B*, fascicolo stampato di pagine centotrentasette (137) con copertina « Raccolte archeologiche e artistiche »; 3° allegato *C*, fascicolo stampato di pagine settantasei (76) con copertina « Storia dell'arte sanitaria e delle scienze »; 4° allegato *D*, fascicolo stampato di pagine centonovanta (190) con copertina « Sezione etnografica »; 5° allegato *E*, fascicolo stampato di pagine centoventiquattro (124) con copertina « Sezione libraria »; 6° allegato *F*, elenco dei creditori del prof. Gorga (in un foglio solo).

Tutti gli allegati suddetti sono firmati su ciascun foglio dai costituiti componenti, dai due testimoni e da me Ufficiale rogante.

Il presente atto consta di cinque fogli, scritti in dodici pagine ed in dieci righe della tredicesima pagina sino alle sottoscrizioni.

F.to GUIDO GONELLA

» EVAN GORGA

» ETTORE CARACCIO - teste

» GIAN BATTISTA MAZZIOTTI - teste

» ATHOS MELENDEZ - ufficiale rogante

## ALLEGATO F.

ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI DEL PROF. EVAN GORGA  
E AMMONTARE DEI CREDITI RELATIVI IN PARTE CAPITALE  
ED INTERESSI AL 20 APRILE 1949

1. ANNA MARIA TODESCO ved. MONTANARI, via Magna Grecia n. 65, Roma (lire quarantamilaseicentodiciassette) . . . L.	40.617
2. Baronessa FRANCESCA BOURBON DEL MONTE in BASILE, domiciliata legalmente presso avv. Castellett, via Cicerone 28, in Roma (lire seicentoventottomilasettantasei) . . . . .	628.076
3. CIERI avv. RODOLFO, via Crescenzi 69, Roma (lire centocinquantaquattromilacentododici) . . . . .	154.112
4. CARNESECCA GRAZIA ved. GRIMANI, GRIMANI GIUSEPPE e GRIMANI ENRICO, dom.ti legalmente presso avv. Cieri, via Crescenzi 69, Roma (lire cinquantacinquemilaseicentotrentacinque) . . . . .	55.635
5. SOLDINI avv. GIUSEPPE, via Crescenzi, n. 9, Roma (lire ventottomiladuecentoventitre) . . . . .	28.223
6. FRANCIOSA avv. MICHELE, via Germanico 107, Roma (lire cinquemilaquattrocentosei) . . . . .	5.406
7. GORGA comm. ADOLFO, via Nazionale 82, Roma (lire sessantasettemiladuecentosettantadue) . . . . .	67.272
8. LANDINI GIULIO, piazza Ara Coeli n. 4, Roma (lire ventiseimilatrecentosessantacinque) . . . . .	26.365
9. MORINI LATTANZI EMMA, via Attilio Regolo, n. 27, Roma (lire sedicimiladuecentoquaranta) . . . . .	16.240
10. Ditta GABRIELE FIORENTINI, Via Babuino n. 130, Roma (lire sedicimilatrecentotrentotto) . . . . .	16.338
11. PANELLA FILIPPO, via dei Gracchi n. 100, Roma (lire centodiciassettemiladuecentoquarantacinque) . . . . .	117.245
12. Eredi del fu PROSPERI GIOVANNI, viale Regina Margherita, n. 304, Roma (lire duecentonovantasettemilacinquecento) . .	297.500
13. RECCHIONI ARTURO, via Ferruccio, n. 44, Roma (lire tredicimilasettecentottantacinque) . . . . .	13.785
14. Ditta SINISTRI e PEPE, via Ostiense 75-c, Roma (lire seimilanovantotto) . . . . .	6.098
15. SORIA PAOLO, via Frattina 1, Roma (lire undicimiladuecentoventotto) . . . . .	11.228
16. TARTAGLIA BRUNO, piazza di Spagna n. 26, Roma (lire quindicimilaottocentodiciannove) . . . . .	15.819
17. VANNICELLI ing. RUFINO, viale Regina Margherita n. 183, Roma (lire centottantaseimilaottocentonovantaquattro) . . .	186.894



18. Eredi del fu VERGANTINI ATTILIO, via Torre Argentina n. 47, Roma (lire ventiduemilaottocento) . . . . .	L. 22.800
19. OPERA DON GUANELLA, Roma (lire trentacinquemila) . . . . .	35.000
20. MISSIONARI del SACRO CUORE, corso Rinascimento n. 23, Roma (lire trentacinquemila) . . . . .	35.000
21. BARSÌ AMELIA fu Luigi, via Cola di Rienzo n. 152, Roma (lire trecentomila) . . . . .	300.000
22. Eredi della fu PERILLI ADELE ved. PLACIDI, piazza Duca d'Aosta n. 2, Milano (lire seimilaottocentoquaranta) . . . . .	6.840
23. GORI ADOLFO, via Canina n. 6, Roma (lire settecentocinquantaduemila) . . . . .	752.000
24. MAZZIOTTI avv. GIAN BATTISTA, fu Vincenzo, via Palermo n. 67, Roma (lire cinquecentomila) . . . . .	500.000
25. LE GRELLE Mons. STANISLAO, salita S. Onofrio, n. 37, Roma (lire ventiquattromilaottocentoquaranta) . . . . .	24.840
26. GONNELLI ELENA ved. NUNZI, via Nicola Salvi n. 68, Roma (lire diecimila) . . . . .	10.000
27. RICCI BEATRICE, via del Casaleto n. 84, Roma (lire centosesantaseimiladuecentocinquanta) . . . . .	166.250
28. Ditta RAVEGGI, via Palermo n. 47, Roma (lire novemilacinquecentodieci) . . . . .	9.510
29. PISANI PASQUALE, via del Clementino, n. 103, Roma (lire quattromila) . . . . .	4.000
30. COMUNE DI ROMA (lire trentasettemilasettecentosettantacinque) . . . . .	37.775
31. ESATTORIA COMUNALE di ROMA (lire tremilasettecento) . . . . .	3.700
Totale . . . L. 3.594.568	

(lire tremilionicinquecentonovantaquattromilacinquecentosessantotto).

F.to GUIDO GONELLA

» EVAN GORGA

» ETTORE CARACCIO - teste

» GIAN BATTISTA MAZZIOTTI - teste

» ATHOS MELENDEZ - ufficiale rogante